

CCXI.

TORNATA DEL 14 APRILE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati: Restituzione della sede della giurisdizione mandamentale in Baranello, provincia di Campobasso — Approvazione per articoli di due progetti di legge: 1. Modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito; 2. Computo del tempo trascorso in servizio nei presidi sulla costa del Mar Rosso — Votazione segreta dei due progetti di legge anzidetti e rinnovamento della votazione di quattro progetti approvati nella seduta di ieri: 1. Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 per la reintegrazione dei gradi militari e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia; 2. Dichiarazione di pubblica utilità per la esecuzione di alcune opere di risanamento nella città di Torino e cessione di beni demaniali; 3. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino, aggregato al Comune di Avezzano; 4. Proroga della legge 1^o gennaio 1886 e della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini — Domanda del Presidente del Consiglio di sospensione della seduta — Ripresa della seduta. — Comunicazione di decreto reale di proroga della sessione parlamentare.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, ed i Ministri della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio: più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe il rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge controsegnati colle lettere *a, b, c, d.*

Se non vi sono osservazioni in contrario si

procederà alla discussione dei progetti n. 1 e 2, segnati nell'ordine del giorno, e si farà poi una votazione complessiva di tutti e sei i progetti di legge. In questo modo si potrà guadagnare tempo.

Alla Presidenza del Senato è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il progetto di legge d'iniziativa parlamentare intitolato: « Restituzione della sede della giurisdizione mandamentale in Baranello, provincia di Campobasso ».

A questo progetto sarà dato corso a termini del regolamento.

**Approvazione dei progetti di legge
N. 282 e 283.**

PRESIDENTE. Il primo progetto di legge all'ordine del giorno è quello relativo a « Modifica-

zioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del Regio Esercito » del quale si darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale la medesima s'intende chiusa e si passa alla discussione degli articoli, dei quali si dà nuova lettura.

L'art. 1 di questo progetto di legge essendo complessivo lo porrò ai voti per divisione.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

Art. I.

Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i cavalli del regio esercito, in data 5 luglio 1882, n. 854 (serie 3^a), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

TABELLA I. — *Aggiungere la seguente annotazione:*

4° Ai tenenti colonnelli, ai quali per decreto reale viene affidato un impiego che nell'organico spetterebbe ad un colonnello, nei limiti dei quadri di detto grado, sono devoluti lo stipendio, l'indennità di carica e di arma e le razioni foraggio che spettano a questo grado od impiego.

(Approvato).

TABELLA II. — *Al secondo capoverso dell'annotazione n. 5, sostituire:*

Agli ufficiali inferiori dell'artiglieria da campagna e da montagna, agli ufficiali insegnanti addetti alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio.

(Approvato).

Quindi aggiungere, sempre all'annotazione n. 5, il seguente 3° capoverso:

Agli ufficiali subalterni di artiglieria e del genio non contemplati nel precedente alinea (eccettuati gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio) spetta una razione di foraggio.

(Approvato).

Al 2° e 3° capoverso dell'annotazione 6, sostituire:

Ai capitani ed agli aiutanti maggiori in 2° dell'arma di fanteria, appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri, di alpini ed alle scuole militari nonchè ai tenenti medici che prestano servizio presso i corpi di truppa, spetta una razione di foraggio.

(Approvato).

All'annotazione 7 aggiungere il seguente capoverso che diventa il 3°:

L'ufficiale che viene a cambiar posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

(Approvato).

TABELLA III. — *Al 3° capoverso sostituire il seguente:*

Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi d'artiglieria e genio; ufficiali subalterni d'artiglieria dei reggimenti da campagna, delle batterie a cavallo e delle batterie da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno: lire 340.

(Approvato).

Al 4° capoverso sostituire il seguente:

Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena, ufficiali inferiori del-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1886

l'arma di fanteria, ufficiali subalterni di artiglieria e genio, non contemplati nel precedente capoverso, meno gli allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, ed ufficiali di altri corpi: lire 280.

(Approvato).

Alla annotazione n. 3 aggiungere il seguente 3° capoverso:

L'ufficiale che viene a cambiar posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire l'indennità cavalli che prima gli spettava, per 30 giorni.

(Approvato).

TABELLA IV. — *Capoverso b) — Aggiungere:*

Comandante militare dell'isola di Sardegna e ispettore generale dell'arma di cavalleria, comandante la scuola di guerra e comandante la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Alla dizione: Comandante l'arma dei reali carabinieri, si sostituisca: Comandante generale, ecc.

(Approvato).

Capoverso c) — Sopprimere:

Comandante della scuola di guerra, della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio; comandante militare dell'isola di Sardegna.

(Approvato).

Capoverso g) — Aggiungere:

L'ispettore dei depositi d'allevamento cavalli.

(Approvato).

Capoverso i) — Aggiungere:

Chimico farmacista ispettore.

(Approvato).

Capoverso m) — Aggiungere:

Direttore della farmacia centrale; tenenti colonnelli di stato maggiore capi ufficio al comando del corpo di stato maggiore; l'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; tenente colonnello contabile vice-direttore dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

(Approvato).

Capoverso p). — Togliere le parole:
Plotoni d'istruzione.

(Approvato).

Capoverso s) — Sostituire:

Ufficiale sostituto istruttore dei tribunali militari ed ufficiale sostituto istruttore aggiunto quando supplisca.

(Approvato).

Capoverso u) — Aggiungere:

Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 3000.

Maestro addetto quale vice-direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 1800.

Maestri coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma lire 1200.

(Approvato).

TABELLA V. — *Capoverso b) — Sostituire:*

b) Tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio.

(Approvato).

Capoverso d) — Sostituire:

d) *Razioni foraggio.* — Gli ufficiali di complemento e quelli della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva che prestano servizio a cavallo con cavalli propri hanno diritto alle razioni foraggio ed all'indennità cavalli con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

(Approvato).

TABELLA VI. — *Ai professori e maestri delle scuole militari aggiungere:*

Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma lire 5000.

(Approvato).

Assistenti locali del genio militare.

È soppressa la 4^a classe di assistenti locali del genio militare.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1886

ALLA TABELLA VII: *Sostituire la seguente:*

GRADI	Fanteria compagnie di sanità e di sussistenza	Granatieri Bersaglieri Genio Artiglieria da fortezza	Alpini Artiglieria da montagna	Pontieri	Cavalleria Artiglieria da campagna ed a cavallo Treno operai e veterani d'Artiglieria e Genio	Corpo invalidi e veterani
Capo-musica { di 1 ^a classe	3 35	3 35	»	»	»	»
di 2 ^a classe	2 75	2 75	»	»	»	»
Furiere maggiore	2 86	2 88	2 91	3 06	2 96	2 56
Furiere	2 31	2 33	2 36	2 51	2 41	2 01
Sergente trombettiere	2 21	2 23	2 26	2 41	2 31	»
Sergente	2 01	2 03	2 06	2 21	2 11	1 71
Caporale maggiore	1 33	1 35	1 38	1 53	1 43	»
Caporale trombettiere	1 23	1 25	1 28	1 43	1 33	»
Caporale maniscalco	»	»	1 15	1 30	2 20	»
Caporale	1 13	1 15	1 18	1 33	1 23	1 13
Musicante	1 18	1 20	»	»	»	»
Trombettiere	1 08	1 10	1 13	1 28	1 18	»
Appuntato	1 03	1 05	1 08	1 23	1 13	»
Zappatore di fanteria e cavalleria	1 03	1 05	1 08	»	1 03	»
Soldato	0 98	1 —	1 03	1 18	1 03	0 98
CARABINIERI REALI			DETENUTI IN LUOGO DI PUNIZIONE			
Carabinieri a piedi.						
Maresciallo d'alloggio { Maggiore	3 35	Alle compagnie di disciplina speciali				0 98
Capo	3 35	Alle compagnie di disciplina di punizione.				0 93
Maresciallo d'alloggio	2 75	Alla reclusione ed al carcere militare				0 75
Brigadiere	2 30	Uomini presi a sussistenza.				
Vice Brigadiere	1 95	Uomini fuori forza { presso i corpi				0 80
Carabiniere	1 90	ricoverati in ospedali				1 —
Allievo	1 18					
Carabinieri a cavallo.						
Maresciallo d'alloggio capo	4 01	Uomini richiamati { presso i distretti } Assegno del grado				
Maresciallo d'alloggio	3 41	dal congedo { e corpi per ricevere } e dell'arma				
Brigadiere	2 96	l'istruzione				
Vice Brigadiere	2 56					
Carabiniere	2 51					
Allievo	1 73					

Annotationi. — I sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero, del grado e dell'arma cui appartengono, diminuito di centesimi 30.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1886

TABELLA VIII — Alla prima parte della tabella:

Assegni per l'esercito permanente e milizia mobile: *sostituire la seguente:*

ESERCITO PERMANENTE		Truppa a piedi: fanteria, artiglieria da fortezza, da costa e da montagna, operai d'artiglieria, genio, portieri, compagnie di sanità e di sussistenza.	Truppa a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno.
MILIZIA MOBILE			
		Lire	Lire
a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente esclusi i carabinieri:			
Per assegno di 1° corredo, cioè per la prima vestizione degli individui		90	135
Per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti.		10	10
b) Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri		190	440
c) Per ogni individuo di 1 ^a o di 2 ^a categoria dell'esercito permanente o della milizia mobile chiamato sotto le armi:			
Per mobilitazione		45	45
Per l'istruzione		10	10

(Approvato).

TABELLA IX. — *Capoverso b) — Sostituire:*

Sottufficiali, caporali e trombettieri del personale di governo o permanente delle scuole militari, meno i plotoni d'istruzione.

(Approvato).

Capoverso c) — Sostituire:

Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità e caporali e caporali maggiori aiutanti di sanità nei reggimenti.

(Approvato).

Capoverso f) — Aggiungere:

Sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma lire 1 65.

(Approvato).

Ora metterò ai voti l'intero articolo primo. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. II.

Disposizioni transitorie.

1° L'assegno giornaliero dovuto ai sottufficiali riassoldati con premio o assoldati anziani, che non hanno optato per l'applicazione della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, è diminuito di lire 0 30.

(Approvato).

Art. III.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1886. Però per l'indennità cavalli e le razioni foraggio accordate colla presente legge agli ufficiali subalterni delle armi di artiglieria e genio e le razioni di foraggio accordate agli ufficiali insegnanti addetti alla scuola di applicazione di artiglieria e genio verranno corrisposte a datare dal 1° gennaio 1887. Ai capitani dei reggimenti di fanteria, e delle scuole militari, ed ai tenenti medici addetti ai corpi

di truppa, l'indennità cavalli verrà pure corrisposta a datare dal 1° gennaio 1887 e le razioni foraggio saranno corrisposte a 500 ufficiali a datare dal 1° gennaio 1887, ad altri 500 dal 1° gennaio 1888 ed a tutti indistintamente dal 1° gennaio 1889.

(Approvato).

Art. IV.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i quadrupedi del regio esercito.

(Approvato).

Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Computo del tempo trascorso in servizio nei presidî sulla costa del Mar Rosso ».

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Per i militari del regio esercito, per gli impiegati civili e per gli operai dipendenti dalle varie Amministrazioni dello Stato, tranne pel personale dipendente dal Ministero degli Affari Esteri, il tempo passato in servizio nei presidî stabiliti lungo le coste del Mar Rosso, in una o più volte fino al limite complessivo di due anni, è computato nella liquidazione della pensione in ragione del doppio.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre i due anni è computato coll'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Ai militari della regia marina, il tempo da essi passato in servizio a terra nelle località anzidette, verrà computato per gli effetti di pensione, come fatto in servizio sopra una nave armata.

(Approvato).

Art. 2.

Saranno considerate come provenienti da ragioni di servizio le malattie incontrate in Africa, della natura di quelle che sogliono affliggere gli Europei trasportati sotto la zona torrida, e quelle altre tutte che si giudichino dipendenti dalle speciali nocive condizioni di quelle regioni.

I modi di accertamento di dette malattie e loro cagioni, saranno quelli stessi che sono stabiliti dalle disposizioni di legge che regolano le pensioni.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge avrà effetto per tutti gli individui di cui sopra, e per il tempo trascorso in Africa dal 1° gennaio 1885 in poi.

(Approvato).

Votazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per votare a scrutinio segreto i due progetti di legge testè approvati e gli altri quattro discussi ed approvati nella tornata di ieri.

(Il Senatore, *Segretario*, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Non essendovi più nessun altro Senatore che abbia a votare, dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori Senatori, *Segretari*, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori Senatori, *Segretari*, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei progetti di legge già approvati per alzata e seduta nelle tornate di ieri e d'oggi:

Preroga della legge 1° gennaio 1886 e della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini;

Votanti	74
Favorevoli	67
Contrari	7

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1886

Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 per la reintegrazione dei gradi militari e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'Indipendenza d'Italia;

Votanti 74

Favorevoli 62

Contrari 12

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del Regio Esercito;

Votanti 74

Favorevoli 55

Contrari 19

(Il Senato approva).

Dichiarazione di pubblica utilità per la esecuzione di alcune opere di risanamento nella città di Torino e cessione di beni demaniali;

Votanti 71

Favorevoli 42

Contrari 29

(Il Senato approva).

Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino, aggregato al Comune di Avezzano;

Votanti 74

Favorevoli 61

Contrari 13

(Il Senato approva).

Computo del tempo trascorso in servizio nei presidii sulla costa del Mar Rosso;

Votanti 74

Favorevoli 57

Contrari 17

(Il Senato approva).

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Dovendo intervenire nell'altro ramo del Parlamento, e dovendo un poco più tardi fare, per parte del Governo, una comunicazione al Senato, prego l'onorevolissimo signor Presidente ed il Senato stesso a voler sospendere di qualche poco la seduta, per darmi tempo di passare alla Camera dei Deputati e quindi ritornare al Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la preghiera del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Se non vi sono osservazioni la seduta è sospesa (ore 4).

Comunicazione del Governo.

PRESIDENTE. Essendo ritornato l'onorevole Presidente del Consiglio, si riapre la seduta (ore 4 e 25). Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

La parola è al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente reale decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Con altro nostro Decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Rac-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

colta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, ecc.

UMBERTO.

DEPRETIS.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio della comunicazione di questo reale decreto, e sciolgo la seduta.

La seduta è sciolta (ore 4 e 1/2).

